

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1978, n. 28.

Disposizione transitoria per l'attuazione della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, concernente «Aumento del finanziamento, modifica e integrazione della legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ad integrazione della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, le disposizioni di cui all'art. 2 non hanno efficacia per

le richieste di contributo in conto interessi sui mutui destinati all'approvvigionamento di materie prime e prodotti semilavorati pervenute ad istituti ed aziende di credito fino alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 7 luglio 1978

p. IL PRESIDENTE:
Cortese